



## AVVISO PUBBLICO

### IL SINDACO

- IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 29/2010 REG. GEN. ORDINANZE – N. 8 DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DEL 20 APRILE 2010, AD OGGETTO : " *TAGLIO SIEPI, RAMI ARBUSTI E MANTENIMENTO RIPE LUNGO LE STRADE COMUNALI*";
- NONCHÉ ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 29 E ALL'ART. 31 DEL D. LGS. 30/04/1992, N. 285 "NUOVO CODICE DELLA STRADA";

### RENDE NOTO

**CHE TUTTI I PROPRIETARI DI FONDI O TERRENI CONFINANTI CON LE STRADE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO HANNO L'OBBLIGO DI:**

- **mantenere le siepi e le alberature**, ivi comprese le piante di alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, permanentemente regolate in modo tale da evitare restringimenti della sede stradale necessari alla circolazione stradale veicolare e pedonale al fine di assicurare la piena visibilità delle aree necessarie alla viabilità e visibilità della segnaletica stradale;
- **rimuovere**, alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, che a causa di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sulla sede stradale;
- **mantenere** ad un'altezza massima di m. 1,00 (metri uno), presso le curve ed incroci stradali, le siepi, i cespugli di qualsiasi genere e le piantagioni nel tratto di m. 20,00 (metri venti) lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci su entrambe i lati del senso di marcia;
- **assicurare** la regolare manutenzione delle ripe dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico in modo tale da evitare che qualsiasi tipo di materiale proveniente dalla proprietà invada la sede stradale;
- **assicurare la regolare manutenzione** dei fossi stradali di scolo rimuovendo ogni tipo di materiale proveniente dal fondo o terreno di proprietà che ostacoli il regolare deflusso delle acque meteoriche.

## AVVERTE

- Di procedere alle operazioni sopra descritte **entro e non oltre il 30 giugno 2018;**

- Che in caso di inottemperanza alle disposizioni di cui innanzi, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle Leggi in materia, verrà applicata la sanzione amministrativa da € 168,00 ad € 674,00 prevista dagli artt. 29 e 31 del Codice della Strada e la Sanzione Amministrativa Accessoria dell'obbligo del ripristino, a sue spese, dello stato dei luoghi;


- Nell'eventualità in cui i soggetti proprietari interessati non procedano autonomamente al taglio, alla pulizia e cura delle piante, delle siepi e delle ripe, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore diffida o comunicazione, secondo il potere sostitutivo previsto, con addebito di tutte le spese ai proprietari e/o conduttori dei terreni e giardini medesimi;

- Che in presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 285 /1992 (Nuovo Codice della Strada), ciascuno di questi soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista così come sarà compartecipe per eventuali addebiti di spesa a seguito intervento sostitutivo in danno da parte del Comune di Montella.

Montella, lì 24 MAGGIO 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV  
COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

- S. Ten. Gerardo Iannella -



IL SINDACO

-Ing. h.c. Ferruccio Capone -